



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 4910

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTI gli artt. 142 e 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplinano rispettivamente i limiti di velocità e le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni agli artt. 142 e 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.5298 ,in data 27 ottobre 2011, con il quale la soc. Kria s.r.l.,con sede in Via San Vitale 3, Seregno (MB), ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo denominato "T-EXSPEED v.2.0" per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità in modalità istantanea e per l'accertamento delle infrazioni di attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante luce rossa;

VISTA la richiesta in data 25 ottobre 2013,successivamente integrata,con la quale la soc. Kria s.r.l. ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo denominato "T-EXSPEED V.2.0" ad una versione per le riprese frontali con oscuramento automatico del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione ai limiti di velocità,per le applicazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146 del Codice della Strada, e per l'utilizzo dell' obiettivo per la telecamera a colori panoramica mod. Schneider Kreuznach Cinegon 1.4/12-0906 in alternativa all'obiettivo denominato mod. Schneider Kreuznach Xenoplan 1.4/17, quando il dispositivo è utilizzato come documentatore fotografico delle infrazioni all'art.146;

VISTO il parere n.20/14, reso nella adunanza del 31 luglio 2014,pervenuto a questo Ufficio in data 22 settembre 2014, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all' estensione dell'approvazione del dispositivo T-EXSPEED 2.0;

D E C R E T A

Art.1. E' estesa l'approvazione del dispositivo denominato "T-EXSPEED V.2.0" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità in modalità istantanea e per l'accertamento delle infrazioni di attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante luce rossa, prodotto dalla soc. Kria s.r.l., con sede in Via San Vitale 3, Seregno (MB), alla versione con ripresa frontale con oscuramento automatico del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione ai limiti di velocità,per l'accertamento delle violazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146 del C.d.S., e per l'utilizzo dell' obiettivo per la telecamera panoramica mod. Schneider Kreuznach Cinegon 1.4/12-0906 da utilizzare, ove richiesto, in alternativa all'obiettivo denominato mod. Schneider Kreuznach Xenoplan 1.4/17.

Art.2. Restano valide le seguenti prescrizioni riportate nel decreto dirigenziale n.5298 del 27 ottobre 2011:le due funzioni possibili(mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa ed eccesso di velocità) dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l'accertamento della velocità al controllo delle intersezioni semaforizzate; la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale;in fase di installazione dovrà essere verificata la corretta installazione secondo le istruzioni riportate sul manuale di Installazione ed Uso Unità di Ripresa.

Art.3. Il dispositivo denominato "T-EXSPEED V.2.0" è approvato anche per l'accertamento delle violazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146, del decreto legislativo n.285/1992, e dovrà essere utilizzato nel rispetto delle condizioni di installazione ed utilizzo di cui ai commi 1-ter ed 1-quater dell'art.201 del decreto legislativo n.285/1992.L'utilizzo del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art.146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale di installazione ed Uso Unità di Ripresa.

Art.4. Le Amministrazioni che utilizzano il dispositivo come documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Art.5. Il dispositivo denominato "T- EXSPEED V.2.0", come misuratore di velocità istantanea, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .

Art.6. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "T- EXSPEED V.2.0" come misuratore di velocità sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di installazione ed uso dell'unità di ripresa, almeno con cadenza annuale.

Art.7. L'approvazione del dispositivo "T- EXSPEED V.2.0" come misuratore di velocità ha validità ventennale a partire dal 27 ottobre 2011 data di emissione del decreto n. 5298.

Art.8. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di installazione ed uso dell'unità di ripresa, nella versione allegata alla domanda di estensione della ditta Kria.

Art.9. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto dirigenziale n.5298 del 27 ottobre 2011, e del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

16.10.2014

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)